

Codice A19000

D.D. 13 febbraio 2026, n. 51

PR FESR 2021-2027. Priorità VII. Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), RSO1.6, Azione VII.1vi.1: approvazione della metodologia e degli strumenti di supporto in attuazione della DGR n. 21-1744 del 27 ottobre 2025.



ATTO DD 51/A19000/2026

DEL 13/02/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

OGGETTO: PR FESR 2021-2027. Priorità VII. Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), RSO1.6, Azione VII.1vi.1: approvazione della metodologia e degli strumenti di supporto in attuazione della DGR n. 21-1744 del 27 ottobre 2025.

il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e s.m.i.;

il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", e s.m.i.;

il Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;

il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024), così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2025/2653 del 19 dicembre 2025;

la Comunicazione della Commissione C/2024/3209 "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)", pubblicata in GUUE Serie C del 13 maggio 2024;

la Comunicazione della Commissione C/2025/6798 "Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della comunicazione C/2024/3209 della Commissione" pubblicata in GUUE Serie C del 23 dicembre 2025;

il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato in forza del quale la concessione dell'aiuto è esentata dall'obbligo di notifica ma soggetta alla Comunicazione alla Commissione Europea;

il "Documento Strategico Unitario (DSU) della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi europei 2021-2027", di cui alla D.C.R. n.162-14636 del 7 settembre 2021, che definisce il quadro strategico e le direttrici prioritarie di intervento per lo sviluppo del Piemonte nel prossimo decennio e per un ottimale utilizzo delle risorse della programmazione europea 2021-2027;

il documento di Strategia di Specializzazione intelligente regionale S3 2021-2027, approvato con D.G.R. n. 43-4315 del 10 dicembre 2021 (s.m.i), che definisce le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e innovazione;

l'Accordo di partenariato con Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE del 15 luglio 2022;

il Programma "PR Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027" approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022 e in ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025;

la D.G.R. n. 41-5898 del 28 ottobre 2022 e la successiva D.G.R. n. 17-1555 del 15 settembre 2025, che hanno rispettivamente preso atto delle Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022 e della Decisione di esecuzione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025;

la D.D. 277/A19000 del 29 giugno 2023 che ha disposto l'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027, ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento (UE) 2021/1060, come da ultimo modificato con le D.D. nn. 105 del 20 marzo 2024 e 264 del 30 giugno 2025;

il DPR 10 marzo 2025, n. 66 che approva i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;

la DGR n. 21-1744 del 27/10/2025 "Disposizioni per la riallocazione, a valere sulla nuova Priorità VII "Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)", RSO1.6, Azione VII.1vi.1, delle operazioni originariamente collocate a valere sulla Priorità I, RSO1.1 Azione I.1i.1, di cui ai bandi SWICH, edizione 2023 e 2024, per una dotazione massima di euro 100.000.000,00"

Considerato che:

- i Criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Piemonte 2021-2027 con procedura scritta conclusa il 25 marzo 2025, per la nuova Azione VII.1vi.1 della Priorità VII STEP prevedono che, in caso di progetti già selezionati a valere su altre Azioni del Programma, si applichino i criteri della pertinente Azione e che l'ammissibilità sarà subordinata alla verifica della coerenza con gli obiettivi STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795 e le specifiche tecniche di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C/2024/3209;
- al fine di riallocare sulla nuova Priorità VII le operazioni originariamente collocate a valere sulla Priorità I, RSO1.1 Azione I.1i.1, di cui ai bandi SWICH, edizione 2023 e 2024, fino a concorrenza della dotazione finanziaria massima di euro 100.000.000,00, la D.G.R. n. 21-1744 del 27 ottobre 2025 ha disposto che l'Autorità di Gestione del Programma provveda alla definizione di una metodologia e di opportuni strumenti per analizzarne la coerenza con le specifiche tecniche proprie della nuova Priorità;

con determinazioni dirigenziali n. 320 del 25 luglio 2023 e n. 290 del 24 luglio 2024 sono stati approvati rispettivamente il Bando SWICH edizione 2023 e il Bando SWICH edizione 2024;

con le medesime determinazioni sono state affidate le attività di gestione dei citati Bandi a Finpiemonte S.p.A , società in house individuata con determinazione n. 218 del 22 maggio 2023 quale Organismo Intermedio (OI) ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 3, del Reg.(UE) 2021/1060;

in particolare, rientrano tra le attività di gestione dei bandi oggetto del suddetto affidamento anche quelle legate alla verifica dei criteri di ricevibilità/ammissibilità nonché di valutazione delle

domande presentate, la concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni.

Ritenuto necessario:

- definire e approvare una metodologia di analisi di coerenza dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul bando “SWIch” edizione 2023 (D.D. n. 320 del 25 luglio 2023 s.m.i.) e dei progetti ammissibili a valere sul bando “SWIch” edizione 2024 (D.D. n. 290 del 24 luglio 2024 s.m.i.) con le specifiche tecniche proprie della nuova Priorità VII STEP articolata nei seguenti passaggi, come da Allegato A al presente provvedimento:
- 1. appartenenza del progetto a uno degli specifici ambiti tecnologici individuati nel Regolamento STEP e nella Nota di Orientamento;
- 2. verifica della coerenza dei progetti con gli obiettivi STEP;
- 3. verifica della sussistenza delle condizioni affinché le tecnologie oggetto di intervento possano essere considerate “critiche” ai sensi del Regolamento STEP;
- approvare una check list quale strumento di supporto per l’applicazione della metodologia (Allegato B);
- dare mandato al Settore regionale *Sistema universitario ricerca e innovazione* di effettuare l’analisi di coerenza dei progetti suindicati con le specifiche tecniche proprie della Priorità in esame in applicazione delle disposizioni del presente provvedimento Per lo svolgimento della suddetta analisi il Settore potrà avvalersi dell’Organismo Intermedio, ai sensi di quanto stabilito nel pertinente Accordo e nei relativi contratti.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Il Regolamento UE n. 2021/1060 s.m.i.;
- Il Regolamento UE n. 2024/795 s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014;
- la Decisione di esecuzione C (2025) 5275 del 23 luglio 2025;
- la D.G.R. n. 17-1555 del 15 settembre 2025;
- la DGR n. 21-1744 del 27 ottobre 2025;

determina

sulla base di quanto indicato in premessa che ivi si richiama integralmente:

- di approvare quale parte integrante della presente determinazione:- a. la metodologia per l’analisi di coerenza relativamente ai progetti ammessi a finanziamento a valere sul bando “SWIch” edizione 2023 (D.D. n. 320 del 25 luglio 2023 s.m.i.) e dei progetti ammissibili a valere sul bando “SWIch” edizione 2024 (D.D. n. 290 del 24 luglio 2024 s.m.i.) con le specifiche tecniche proprie della nuova Priorità VII STEP (Allegato A);
- b. la check list di supporto per l’applicazione della metodologia (Allegato B)
- di dare mandato al Settore regionale *Sistema universitario ricerca e innovazione* di effettuare l’analisi di coerenza dei progetti suindicati con le specifiche tecniche proprie della Priorità in esame, in applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, anche avvalendosi

dell'Organismo Intermedio, sulla base di quanto specificato nel pertinente Accordo e nei relativi contratti;

- di rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto delle risultanze dell'analisi che verrà effettuata, unitamente all'individuazione puntuale dei progetti da riallocare a valere sulla Priorità VII, RSO1.6, Azione VII.1vi.1 e la conseguente quantificazione della dotazione finanziaria, nei limiti della previsione massima di 100.000.000,00 euro stabilita dalla D.G.R. n. 21-1744 del 27 ottobre 2025.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE (A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A.pdf



2. Allegato_B.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

Nota metodologica applicazione checklist: ammissibilità dei progetti ammessi al bando SWIch alla Priorità VII STEP.

Sommario

Premessa.....	2
1 - Appartenenza del progetto ad uno degli ambiti tecnologici individuati nel Regolamento STEP e nelle relative Comunicazioni della Commissione “Nota di orientamento” e “Seconda nota di orientamento”	3
1.1 Logica di intervento.....	3
1.2 Applicazione e verifiche effettuate.....	4
1.3 Compilazione della checklist.....	4
2 – Coerenza con gli obiettivi STEP (art. 2 par. 1, lettere a) e b) del Regolamento).....	4
2.1 Logica di intervento.....	4
2.2 Applicazione e verifiche effettuate.....	4
2.3 Compilazione della checklist.....	6
3 – Condizioni affinché le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a) del Regolamento possano essere considerate critiche.....	6
3.1 Logica di intervento.....	6
3.2 Applicazione e verifiche effettuate.....	7
3.3 Compilazione della checklist.....	8
4 - Condizione di ammissibilità alla Priorità VII STEP in base alle verifiche effettuate mediante checklist.....	9

Premessa

La presente nota illustra la metodologia utilizzata per valutare la coerenza delle operazioni selezionate a valere:

- sul *Bando SWIch - Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risulta funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione* come da ultimo rettificato con D.D. n. 452 del 31 ottobre 2023;
- sull'edizione 2024 del bando medesimo, approvato con D.D. 24 luglio 2024, n. 290

con gli obiettivi e le condizioni stabilite nel Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e s.m.i. [di seguito: il Regolamento], con lo scopo di verificarne l'ammissibilità alla Priorità VII, RSO 1.6 del PR FESR Piemonte 2021 – 2027, così come da ultimo modificato con la Decisione di esecuzione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025.

La metodologia prevede i seguenti 3 passaggi di analisi:

1. appartenenza del progetto a uno degli specifici ambiti tecnologici individuati nel Regolamento STEP, secondo i termini illustrati nelle relative due Comunicazioni della Commissione: la n. C/2024/3209 *“Nota di Orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa”* e la n. C/2025/6798 *“Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della comunicazione C/2024/3209 della Commissione”*;
2. verifica della coerenza con gli obiettivi STEP;
3. verifica della sussistenza delle condizioni affinché le tecnologie oggetto di intervento possano essere considerate “critiche” ai sensi del Regolamento STEP.

Per ciascuno dei tre passaggi di analisi si illustrano: la logica di intervento (il procedimento in astratto), l'applicazione e le verifiche effettuate nel caso specifico, i criteri / le istruzioni di compilazione della checklist¹.

La nota si conclude esplicitando la condizione di ammissibilità alla Priorità VII, RSO 1.6 per ogni progetto, in base alle verifiche effettuate mediante la relativa checklist.

¹ L'ordine dei tre item di analisi riportato in checklist è: 1) verifica rispetto agli obiettivi STEP; 2) sussistenza delle condizioni STEP; 3) appartenenza ai settori STEP per motivi di efficienza, onde effettuare la verifica settoriale solo qualora sia superata quella relativa a obiettivi e condizioni STEP.

1 - Appartenenza del progetto ad uno degli ambiti tecnologici individuati nel Regolamento STEP e nelle relative Comunicazioni della Commissione “Nota di orientamento” e “Seconda nota di orientamento”.

1.1 Logica di intervento

Il Regolamento 2024/795 stabilisce (art. 2, par. 1, lett. a) gli ambiti tecnologici considerati “critici” ai fini di STEP:

- i. *le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all'articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l'innovazione delle tecnologie deep tech;*
- ii. *le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;*
- iii. *le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, e i loro componenti.*

Il Regolamento 2025/2653, modificando il Regolamento 2024/795 introduce (art. 5) un quarto ambito tecnologico considerato “critico” ai fini di STEP, “le tecnologie di difesa”.

Considerando che tali tecnologie della difesa, a differenza di quelle digitali, quelle pulite e le biotecnologie, non rientrano nell’ambito della S3 regionale, l’analisi settoriale svolta ai fini dell’ammissibilità dei progetti SWIch a STEP non prende esplicitamente in considerazione tale settore.

La Comunicazione C/2024/3209 approfondisce e chiarisce ulteriormente a quali applicazioni tecnologiche specifiche faccia riferimento ciascuno degli ambiti elencati (tabelle di cui ai parr. 2.1, 2.2, 2.3).

Si ritiene che un’operazione selezionata a valere su una data misura soddisfi la condizione legata all’appartenenza a un ambito di tecnologie critiche STEP se il soggetto che effettua la valutazione (i “referee” individuati conformemente a quanto disposto dal SIGECO dall’Organismo intermedio incaricato della gestione delle misure (Finpiemonte), come nel seguito specificato) della compatibilità tra i progetti SWIch e STEP:

- possiede le competenze tecniche e tecnologiche / settoriali necessarie a valutare l’afferenza del progetto all’ambito tecnologico “critico”;
- reputa che il progetto, in base agli standard tecnologici settoriali, riguardi tecnologie effettivamente considerate critiche.

1.2 Applicazione e verifiche effettuate

La valutazione di merito dei progetti presentati a valere sui bandi SWIch viene effettuata dall’Organismo intermedio incaricato della gestione delle misure (Finpiemonte), che, come previsto

dai bandi, a sua volta si avvale di “referee” esterni indipendenti quali esperti di comprovata esperienza e professionalità nell’ambito dei settori e delle tecnologie oggetto di intervento, selezionati secondo quanto previsto dal SIGECO.

Tali *referee* effettuano la valutazione circa la pertinenza dei progetti presentati sui bandi SWIch con i “settori critici” di cui al Regolamento STEP.

Onde limitare, in via prudenziale, l’accesso al sostegno STEP ai soli progetti SWIch coerenti con i settori illustrati dettagliatamente nella Comunicazione, non sono stati introdotti item di verifica relativi ai traguardi e agli obiettivi del Programma strategico per il decennio digitale 2030, considerati ai fini della valutazione dei progetti SWIch non pertinenti.

1.3 Compilazione della checklist

Il *referee* attribuisce l’esito “sì” all’item di verifica riferito al settore se riscontra la pertinenza del progetto con il settore elencato.

2 – Coerenza con gli obiettivi STEP (art. 2 par. 1, lettere a) e b) del Regolamento)

2.1 Logica di intervento

Il Regolamento (art. 2, par. 1) stabilisce che la STEP persegue i seguenti due obiettivi:

- A) *sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore [...] in specifici settori (v. oltre: settori STEP);*
- B) *affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a [...].*

Si ritiene che un’operazione selezionata a valere su una data misura sia coerente con gli obiettivi step se:

1. gli obiettivi della misura sono coerenti con almeno uno degli obiettivi STEP e;
2. l’operazione sia stata valutata coerente con gli obiettivi della misura.

2.2 Applicazione e verifiche effettuate

1. Gli obiettivi e finalità dei Bandi SWIch sono così definiti:

Il presente Bando intende supportare le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese/dell’ecosistema della ricerca piemontese e la transizione dei relativi risultati alle fasi di avvio industriale e/o commerciale. Il Bando sostiene in particolare senza soluzione di continuità le attività lungo l’intera catena del valore che combina la ricerca al mercato, ivi incluse quelle “intermedie” di valutazione della fattibilità tecnica, economica e di mercato (industrial and market viability) a raccordo della fase di sviluppo/progettazione con

la successiva fase di produzione e commercializzazione e propedeutiche/funzionali all'assunzione delle relative decisioni di investimento.

Si riscontra una sostanziale sovrapponibilità tra tali obiettivi e quanto la Commissione Europea, nella *Comunicazione della Commissione “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)” (C/2024/3209)* [di seguito: la Comunicazione], illustra in relazione all'obiettivo 1. A) (sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore [...]):

“Nel contesto del regolamento STEP lo sviluppo e la fabbricazione riguardano il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale. Ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità. Lo sviluppo contempla attività finalizzate alla realizzazione di progressi tecnologici, al perfezionamento della tecnologia in base alle esigenze del mercato, anche migliorandone l'efficienza e l'affidabilità, e all'elaborazione di norme”.

Analogamente, la *Comunicazione della Commissione “Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa” (STEP)*, che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della comunicazione C/2024/3209 della Commissione (C/2025/6798) (di seguito: “la seconda Comunicazione”), nell'esaminare gli “Obiettivi STEP” (par. 1) ed in particolare quello di “Sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'UE, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore” (par. 1.1), pone anch'essa l'accento sul legame tra sviluppo e produzione che costituiscono gli obiettivi dei Bandi Swich, chiarendo peraltro fino a quali fasi della produzione si possano sostenere entro STEP gli investimenti produttivi: “[...] ai fini dell'ammissibilità a norma del regolamento STEP, la fabbricazione dovrebbe essere intesa come comprendente la creazione di nuove linee di produzione, tra cui impianti primi nel loro genere [...]. La realizzazione di impianti primi nel loro genere potrebbe essere ammissibile quando questi ultimi sono essenziali per lo sviluppo di una tecnologia altamente innovativa o per l'espansione di un processo innovativo precedentemente dimostrato soltanto su scala pilota, a condizione che tale tecnologia o processo i) contribuisca agli obiettivi STEP e ii) soddisfi almeno una delle condizioni STEP. La STEP può sostenere progetti che istituiscono linee di produzione, a condizione che le attività sostengano prevalentemente lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche nei settori STEP (ad esempio impianti primi nel loro genere, linee pilota o l'espansione di processi innovativi). Di contro, non rientrano nell'ambito di applicazione della STEP la diffusione su vasta scala o la produzione in serie di prodotti finali, né le attività periferiche che non siano critiche né specifiche per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche”.

2. I criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza prevedono, per l'Azione I.1i.1 *Sostegno alle attività di RSI e alla valorizzazione economica dell'innovazione* che sostiene i Bandi, tra gli altri, il seguente criterio di valutazione:

Coerenza sostanziale della proposta con il target e le finalità programmatiche del bando (o della linea di intervento, ove applicabile) e con la S3 regionale.

3. In sede di istruttoria, nell'ambito dei bandi SWIch, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio in relazione a detto criterio di valutazione; le procedure di selezione prevedono che un progetto possa essere considerato ammissibile soltanto a condizione di ottenere un punteggio sufficiente in relazione allo stesso.

2.3 Compilazione della checklist

L'item di verifica **“1. Il progetto contribuisce all'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione e salvaguardare e rafforzare le catene del valore (vedere Comunicazione CE per le definizioni)”** viene automaticamente valorizzato “Sì” per ciascun progetto selezionato a valere sui Bandi SWIch.

3 – Condizioni affinché le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a) del Regolamento possano essere considerate critiche

3.1 Logica di intervento

Il Regolamento stabilisce (art. 2, par. 2) che le tecnologie (di cui al paragrafo 1, lettera a) del Regolamento), *sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:*

- a. *apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;*
- b. *contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.*

La Comunicazione stabilisce (par. 3.1), riguardo la lett. a) (l'“elemento innovativo”)², che:

*La STEP mira a sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche. Tali tecnologie apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento STEP) con un notevole potenziale economico. Una combinazione di almeno due degli elementi citati potrebbe far sì che una tecnologia sia considerata critica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). **Gli elementi innovativi introducono il criterio fondamentale della «novità», portatrice di miglioramenti o cambiamenti sostanziali in un settore o in un'industria specifici. Gli elementi emergenti si riferiscono alle nuove tecnologie di recente sviluppo, derivanti ad esempio dalla base di ricerca, che iniziano ad affermarsi e a offrire prospettive in termini di crescita o impatto significativi. Gli elementi all'avanguardia si riferiscono alle tecnologie più avanzate, innovative e sofisticate attualmente disponibili o in fase di sviluppo nell'Unione.***

² Le misure SWIch non si rivolgono alla riduzione o alla prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione. La condizione b) non viene qui presa in considerazione.

Si ritiene che un'operazione selezionata a valere su una data misura soddisfi la condizione legata all'"elemento innovativo" se il *referee* che valuta la richiesta di contributo:

- possiede le competenze tecniche e tecnologiche / settoriali necessarie a valutare il grado di innovatività del progetto;
- reputa che il progetto, in base agli standard tecnologici settoriali, riguardi tecnologie effettivamente considerate critiche, nel senso che conferiscono al mercato interno un elemento innovativo emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico secondo quanto specificato al paragrafo 3.1 della Com CE C/2024/3209.

3.2 Applicazione e verifiche effettuate

Come già evidenziato, la valutazione di merito dei progetti presentati a valere sui bandi SWIch viene effettuata dall'Organismo intermedio incaricato della gestione delle misure (Finpiemonte), che, come previsto dai bandi, a sua volta si avvale di "*referee*" esterni indipendenti quali esperti di comprovata esperienza e professionalità nell'ambito dei settori e delle tecnologie oggetto di intervento, selezionati secondo quanto previsto dal SIGECO.

Tra i criteri previsti per la valutazione dei progetti, tali *referee* sono chiamati a effettuare un'analisi relativa alla pertinenza settoriale dei progetti (come esposto al par. 1.2) e ad applicare il criterio "Innovatività/validità tecnico-scientifica della proposta progettuale e dei relativi obiettivi" che, rispetto all'elemento specifico dell'innovatività, viene declinato nel sub-criterio "Livello di innovatività dei contenuti e delle metodologie, in termini di originalità, novità del prodotto/processo/servizi rispetto allo stato dell'arte, portata della sfida tecnologica".

Tale sub-criterio viene considerato sostanzialmente sovrapponibile con l'"elemento innovativo" di cui al Regolamento. Pertanto, si considera soddisfatta la condizione stabilita dall'"elemento innovativo" STEP per i **progetti che abbiano raggiunto o superano la soglia prudenziale del 50% del punteggio massimo** attribuibile.

3.3 Compilazione della checklist

Rispetto all'item di verifica:

2 - Le tecnologie (nell'ambito delle quali il progetto contribuisce a sostenerne lo sviluppo / fabbricazione o ad affrontare la carenza di manodopera) sono effettivamente considerate critiche nel senso che conferiscono al mercato interno un elemento innovativo emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico secondo quanto specificato al paragrafo 3.1 della Com CE C/2024/3209

si attribuisce esito "sì" ai progetti che raggiungono o superano il 50% del punteggio massimo attribuibile previsto dalla categoria progettuale.

4 - Condizione di ammissibilità alla Priorità VII STEP in base alle verifiche effettuate mediante checklist

Il progetto è considerato ammissibile a finanziamento a valere sulla Priorità VII, RSO1.6, Azione VII.1vi.1 Sostegno alle tecnologie strategiche per l'Europa se contiene **almeno un esito “sì” in ciascuno dei tre item di verifica.**

Allegato B				
CHECK LIST PER L'ANALISI COERENZA CON STEP DEI PROGETTI SELEZIONATI NELL'AMBITO DEI BANDI SWICH				
ACRONIMO PROGETTO				
BENEFICIARIO		CODICE PROGETTO		CUP
BENEFICIARIO		CODICE PROGETTO		CUP
BENEFICIARIO		CODICE PROGETTO		CUP
BENEFICIARIO		CODICE PROGETTO		CUP
BENEFICIARIO		CODICE PROGETTO		CUP
Riferimenti	Item di verifica	ESITO DELLA VERIFICA	ESITO CONDIZIONI DI COERENZA CON STEP	NOTE
Art. 2, punto 1 Reg. STEP	1. Il progetto contribuisce all'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione e salvaguardare e rafforzare le catene del valore (vedere Comunicazione CE per le definizioni)	SI /NO	SI/NO	
Com CE C/2024/3209 Par. 1.1.1				
Com CE C/2024/3209 Par. 1.1.1, 3, 3.1 e 3.2	2. Le tecnologie (nell'ambito delle quali il progetto contribuisce a sostenerne lo sviluppo / fabbricazione o ad affrontare la carenza di manodopera) sono effettivamente considerate critiche nel senso che conferiscono al mercato interno un elemento innovativo emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico secondo quanto specificato al paragrafo 3.1 della Com CE C/2024/3209	SI /NO	SI/NO	
3. Il progetto rientra in uno dei tre settori:				
Tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech				
A) Tecnologie digitali, di cui:				
Tecnologie di semiconduttori avanzati		SI /NO		
Tecnologie di intelligenza artificiale		SI /NO		
Tecnologie quantistiche		SI /NO		
Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitale		SI /NO		
Tecnologie di rilevamento avanzato		SI /NO		
Robotica e sistemi autonomi		SI /NO		
B) Innovazioni delle tecnologie deep tech		SI /NO		
Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette				
A) Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (Reg. industria a zero emissioni nette), di cui:				
Tecnologie solari		SI /NO		
Tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore		SI /NO		
Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia		SI /NO		
Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica		SI /NO		
Tecnologie dell'idrogeno		SI /NO		
Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili		SI /NO		
Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio		SI /NO		
Tecnologie delle reti elettriche		SI /NO		
Tecnologie della fissione nucleare		SI /NO		
Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili		SI /NO		
Tecnologie idroelettriche		SI /NO		
Altre tecnologie delle energie rinnovabili		SI /NO		
Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico		SI /NO		
Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica		SI /NO		
Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia		SI /NO		
Tecnologie industriali trasformatrici per la decarbonizzazione		SI /NO		
Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2		SI /NO		
Tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti		SI /NO		
Altre tecnologie nucleari		SI /NO		
B) Altre tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (Racc. CE settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'UE), di cui:				
Materiali avanzati, tecnologie di fabbricazione e riciclaggio		SI /NO		
Tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque		SI /NO		
Tecnologie dell'economia circolare		SI /NO		
Biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, e i loro componenti				
DNA/RNA		SI /NO		
Proteine e altre molecole		SI /NO		
Coltura e ingegneria cellulare e tissutale		SI /NO		
Tecniche biotecnologiche di processo		SI /NO		
Vettori genici e a RNA		SI /NO		
Bioinformatica		SI /NO		
Nanobiotecnologia		SI /NO		
ESITO				
POSITIVO (COERENTE CON STEP)		ESITO POSITIVO CON 3 SI NELLA COLONNA "ESITO CONDIZIONI DI COERENZA CON STEP"		
NEGATIVO (NON COERENTE CON STEP)		IN TUTTI I CASI DIVERSI DA QUANTO SOPRA		
FUNZIONARIO				
DATA				

DATA

DATA